

Codice A1409C

D.D. 30 agosto 2022, n. 1557

Riconoscimento degli stabilimenti zootecnici in Regione Piemonte ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 e s.m.i.. Delega delle istruttorie ai Servizi Veterinari delle ASL.



ATTO DD 1557/A1409C/2022

DEL 30/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Riconoscimento degli stabilimenti zootecnici in Regione Piemonte ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 e s.m.i.. Delega delle istruttorie ai Servizi Veterinari delle ASL.

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (più avanti denominato “Regolamento”), ed i relativi regolamenti delegati e di esecuzione, stabiliscono che gli stabilimenti zootecnici che effettuano operazioni di scambio di ungulati, pollame e uova da cova con altri Paesi UE, debbano essere sottoposti a procedure di riconoscimento.

A tale proposito, si rileva che l’articolo 94 del Regolamento individua, tra gli stabilimenti che necessitano di riconoscimento, quelli adibiti alle operazioni di raccolta di ungulati e di pollame da cui tali animali sono inviati in un altro Stato membro o che ricevono animali da un altro Stato membro, gli incubatoi da cui le uova da cova o il pollame sono inviati in un altro Stato membro, e gli stabilimenti che detengono pollame da cui gli avicoli destinati a scopi diversi dalla macellazione e le uova da cova sono inviati in un altro Stato membro.

- Ai sensi della normativa comunitaria, i movimenti tra Stati dell’UE di ungulati e di pollame possono essere effettuati direttamente dallo stabilimento di origine al luogo di destinazione oppure tramite passaggio in stabilimenti per le operazioni di raccolta riconosciuti, con le modalità ed i tempi di cui agli articoli 133 e 134 del Regolamento e atti delegati e di esecuzione correlati, in particolare i Regolamenti delegati (UE) 2019/2035 e 2020/688.

Considerato che:

- In Piemonte sono presenti alcune stalle di sosta di commercianti che operano in tal senso, essendo assimilabili a stalle di transito che importano ungulati da Stati UE; tali strutture risultano allo stato attuale autorizzate all’attività di cui sopra e, alla luce di quanto premesso, necessitano ora di riconoscimento comunitario.

- Sono altresì presenti incubatoi che inviano pollame e uova da cova verso Stati membri e stabilimenti che destinano pollame da vita e uova da cova verso altri Stati UE o che ricevono

pollame da altri Stati UE: queste strutture risultano attualmente autorizzate e in possesso di riconoscimento comunitario.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- individuare la procedura per il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono effettuate operazioni di scambio di ungulati, pollame e uova da cova con altri Stati UE in Regione Piemonte ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 e s.m.i, secondo le seguenti fasi:

- a. presentazione della domanda da parte dell'operatore che agisce in tal senso nel suo stabilimento;
- b. controllo ufficiale nello stabilimento da parte dell'Autorità Competente per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento in base all'art. 94 del Regolamento. L'operazione di registrazione sul portale Vetinfo di cui al punto c) può essere effettuata solo da Servizio Veterinario ASL competente per il territorio dello stabilimento riconosciuto.
- c. rilascio del riconoscimento mediante la registrazione sul portale Vetinfo, per assicurarne la presenza negli elenchi degli stabilimenti riconosciuti in Italia ed a disposizione delle autorità competenti e della Commissione europea;
- d. emissione di un documento che attesti l'avvenuto riconoscimento dello stabilimento.

- al fine di ridurre gli adempimenti burocratici, attribuire alle Autorità competenti locali, Servizi Veterinari delle ASL competenti sul territorio su cui insiste lo stabilimento da riconoscere, il compito di porre in atto la procedura di riconoscimento di cui al precedente punto nei confronti degli stabilimenti interessati;

- stabilire che la procedura di cui al punto precedente sia svolta utilizzando la modulistica allegata alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che le attività previste dalla presente determinazione dirigenziale ricadono tra quelle finanziate con il riparto del fondo Sanitario e, pertanto, non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale" il quale dispone, all'art. 94 che gli stabilimenti per le operazioni di scambio di ungulati, pollame e uova da cova con altri Stati UE o extra UE chiedano il riconoscimento conformemente all'articolo 96. Inoltre l'articolo 279 del medesimo Regolamento prevede che gli stabilimenti riconosciuti in base alla normativa precedente si considerino riconosciuti in conformità al Regolamento
- il Regolamento delegato (UE) 2019/2035 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/688 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;

- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.", il quale, in particolare all'Art 2 riconosce come Autorità competenti nella materia della salute animale, le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

determina

1. di individuare la procedura per il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono effettuate operazioni di scambio di ungulati, pollame e uova da cova con altri Stati UE o extra UE in Regione Piemonte ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 e s.m.i, secondo le seguenti fasi:
 - a) presentazione della domanda da parte dell'operatore che agisce in tal senso nel suo stabilimento;
 - b) controllo ufficiale nello stabilimento da parte dell'Autorità Competente per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento in base all'art. 94 del Regolamento;
 - c) rilascio del riconoscimento mediante la registrazione sul portale Vetinfo, per assicurarne la presenza negli elenchi degli stabilimenti riconosciuti in Italia ed a disposizione delle autorità competenti e della Commissione europea. L'operazione di registrazione sul portale Vetinfo può essere effettuata solo da Servizio Veterinario ASL competente per il territorio dello stabilimento riconosciuto;
 - d) emissione di un documento che attesti l'avvenuto riconoscimento dello stabilimento.
2. di attribuire alle Autorità competenti locali, Servizi Veterinari delle ASL competenti sul territorio su cui insiste lo stabilimento da riconoscere, il compito di porre in atto la procedura di riconoscimento di cui al precedente punto nei confronti degli stabilimenti interessati;
3. di stabilire che la procedura di riconoscimento di cui al punto 1) sia svolta utilizzando la modulistica allegata alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che le attività previste dalla presente determinazione dirigenziale ricadono tra quelle finanziate con il riparto del fondo Sanitario e, pertanto, non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

logo ASL

IL DIRETTORE DELLA S.C. SANITA' ANIMALE
ASL _____

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 “relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale”;

VISTO l'articolo 94 del Regolamento sopra citato che dispone che gli stabilimenti per le operazioni di scambio di ungulati, pollame e uova da cova con altri Stati UE o extra UE chiedano il riconoscimento conformemente all'articolo 97;

VISTO l'articolo 279 del Regolamento sopra citato che prevede che gli stabilimenti riconosciuti in base alla normativa precedente si considerino riconosciuti in conformità al regolamento;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 10271-26/04/2022- DGSAF-MDS-P, “Sistema I&R - chiarimenti in materia di riconoscimento degli stabilimenti in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 ed i suoi atti delegati e di esecuzione con particolare riferimento agli stabilimenti nei quali sono effettuate operazioni di raccolta”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Direzione Sanità e Welfare, Settore Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. ____ del ____

VISTA la registrazione n. del effettuata presso l'UVAC PCF Piemonte e Valle d'Aosta, e successiva convenzione, ai fini degli scambi di pollame e uova da cova con altri Paesi Membri presso lo stabilimento identificato con codice aziendale

VISTA la domanda di riconoscimento dello stabilimento per le operazioni di scambio di pollame e uova da cova di cui sopra, presentata da in data al Servizio veterinario dell'ASL ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento (UE) 2016/429;

VERIFICATA in data la conformità dello stabilimento sopra citato ai requisiti previsti dall'articolo 5 del Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 “che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova”;

RICHIAMATI gli obblighi previsti dall'articolo 43 del Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 “che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova”

RICONOSCE

ai sensi degli articoli 97, 98 e 99 del Regolamento (UE) 2016/429 sopra citato, **con N**..... lo stabilimento denominato codice aziendale responsabile..... per le operazioni di scambio di pollame e uova da cova della specie..... categoria per n..... capi

Il responsabile dello stabilimento è tenuto al rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella sopra citata.

Il presente riconoscimento è soggetto a riesame e può essere sospeso o revocato ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento (UE) 2016/429 sopra citato.

Data

IL DIRETTORE
S.C. SANITA' ANIMALE

IL DIRETTORE DELLA S.C. SANITA' ANIMALE
ASL_____

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 “relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale”;

Visto l'articolo 94 del Regolamento sopra citato che dispone che gli stabilimenti per le operazioni di scambio di ungulati, pollame e uova da cova con altri Stati UE o extra UE chiedano il riconoscimento conformemente all'articolo 97;

VISTO l'articolo 279 del Regolamento sopra citato che prevede che gli stabilimenti riconosciuti in base alla normativa precedente si considerino riconosciuti in conformità al regolamento;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 10271-26/04/2022- DGSAF-MDS-P, “Sistema I&R - chiarimenti in materia di riconoscimento degli stabilimenti in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 ed i suoi atti delegati e di esecuzione con particolare riferimento agli stabilimenti nei quali sono effettuate operazioni di raccolta”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Direzione Sanità e Welfare, Settore Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. _____ del _____

VISTA l'autorizzazione all'esercizio di stalla di sosta n. del rilasciata dal comune di richiesta da per il commercio di ungulati presso lo stabilimento identificato con codice aziendale, denominato..... sito in

VISTA la registrazione n. del effettuata presso l'UVAC PCF Piemonte e Valle d'Aosta, e successiva convenzione, ai fini degli scambi di ungulati con altri Paesi Membri presso lo stabilimento di cui al punto precedente;

VISTA la domanda di riconoscimento dello stabilimento per le operazioni di raccolta di ungulati di cui sopra, presentata dain data al Servizio veterinario dell'ASL ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento (UE) 2016/429;

VERIFICATA in data la conformità dello stabilimento sopra citato ai requisiti previsti dall'articolo 5 del Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 “che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova”;

RICHIAMATI gli obblighi previsti dall'articolo 43 del Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 “che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova”

RICONOSCE

ai sensi degli articoli 97, 98 e 99 del Regolamento (UE) 2016/429 sopra citato, **con N**.....
lo stabilimento denominato codice aziendale
responsabile.....per le operazioni di raccolta di ungulati della
specie.....categoria per n..... capi
.....

Il responsabile dello stabilimento è tenuto al rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella sopra citata.

Il presente riconoscimento è soggetto a riesame e può essere sospeso o revocato ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento (UE) 2016/429 sopra citato.

Data

II DIRETTORE
S.C. SANITA' ANIMALE